



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati



Ente pubblico non economico

Evoluzione storica della figura dell'Amministratore indipendente - quadro normativo Italiano

a cura di

Mariarosa Schembari

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino




**Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011**

LE ORIGINI

Scandali finanziari USA anni '70


NUOVA ESIGENZA



RAFFORZARE il ruolo del consiglio di amministrazione, fino ad allora dotato di funzioni consultive, mentre i poteri gestori erano concentrati nella figura dell'amministratore delegato

LE ORIGINI

CDA da advisory board



board
managers)

audit committee

monitoring
(vigilanza sull'attività dei

amministratori indipendenti

LE ORIGINI

EUROPA

Scandali finanziari Regno Unito

Emanazione di un Codice di comportamento e di autoregolamentazione (adesione volontaria per le imprese non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, obbligatorio per le imprese quotate)



Cadbury Code del 1992

LE ORIGINI

Cadbury Code →

Ruolo centrale del CDA



gli viene riconosciuta la capacità di mediare tra l'esigenza di autonomia necessaria agli amministratori e quella, contrapposta, di garantire ai soci un controllo effettivo dell'attività degli executive directors, attraverso l'intervento, nel consiglio di amministrazione, dei non-executive directors,

gli amministratori indipendenti

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE ORIGINI

ITALIA

Codice di autodisciplina: fonda le basi del maggior controllo sulla diversificazione dei ruoli degli amministratori in seno al consiglio di amministrazione

LE ORIGINI – Codice di autodisciplina

CHI SONO GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI?



“sottoinsieme” degli amministratori non esecutivi in possesso di particolari requisiti che:

- ne assicurano l'indipendenza dall'azionista di controllo, così potendo garantire la tutela degli azionisti di minoranza*
- gli consentono di svolgere un ruolo di monitoraggio sull'attività degli amministratori esecutivi e di monitoraggio delle operazioni con parti correlate, nonché una funzione stimolatrice del dibattito consiliare.*

LE ORIGINI – Codice di autodisciplina

COME VALUTARE LA SUSSISTENZA DELL'INDIPENDENZA?

SCELTA DEL CODICE

elencazione non esaustiva di situazioni che potrebbero comprometterla:

- è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente;
- è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente

LE ORIGINI – Codice di autodisciplina

COSA FA L'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE?

- vigila all'interno del consiglio di amministrazione
- esprime giudizi autonomi sulle proposte degli amministratori esecutivi
- verifica la correttezza delle decisioni strategiche assunte, l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni e la qualità degli assetti organizzativi
- agevola l'allineamento degli interessi degli azionisti a quelli degli amministratori esecutivi
- nelle società a proprietà concentrata, garantisce una maggiore autonomia degli amministratori esecutivi dalle influenze degli azionisti di controllo



Ente pubblico non economico

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE FONTI – La legge nazionale



***LEGISLATORE NAZIONALE INTRODUCE LA FIGURA
DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE IN SEDE
DI RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003***

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE ORIGINI – Tuf e Codice Civile

POSIZIONE DIFFERENTE RISPETTO AL CODICE



***anziché enfatizzare il distinto ruolo degli
amministratori esecutivi e di quelli indipendenti***



***accentuato il ruolo di controllo del collegio
sindacale, organo tuttavia esterno a quello consiliare
(audit committee)***


LE FONTI – La legge nazionale

❖ art. 2409 – septiesdecies / octiesdecies cod. civ (modello monistico): almeno un terzo dei componenti del cda sia composto da amministratori indipendenti; presenza dell'amministratore indipendente nel comitato per il controllo di gestione

❖ art. 2387 (modello tradizionale) e 2409 –duodecies (modello dualistico) cod. civ: consentito agli statuti di prevedere, ai fini dell'eleggibilità degli amministratori, la sussistenza di requisiti, anche di indipendenza. nel modello dualistico, per il membro del consiglio di sorveglianza non possono sussistere cause che possano compromettere l'indipendenza di giudizio

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE FONTI – La legge nazionale



Indipendenza garantita, secondo il codice civile,
dall'assenza di una delle cause di ineleggibilità e
decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ. **per i sindaci**

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE FONTI – La legge nazionale

la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge per la tutela del risparmio) introduce nel corpus del tuf (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) la sezione iv-bis, intitolata “organi di amministrazione”:

➤ art. 147-ter, co. 4: gli amministratori indipendenti “devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento

LE FONTI – La legge nazionale

COME SI VALUTA L'INDIPENDENZA SECONDO IL TUF?

➤ **art. 148, co. 3: non possiedono i requisiti dell'indipendenza coloro che:**

a) si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, ecc);

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

LE FONTI – La legge nazionale

- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)
- d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

LE FONTI – La legge nazionale

Regolamento Consob (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate individua due categorie di amministratori indipendenti:

- coloro che posseggono i requisiti di indipendenza già previsti per i sindaci dall'art. 148 tuf;
- coloro che, oltre ad avere ai requisiti di cui al 148 tuf, non sono amministratori di società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società ove ricoprono il ruolo di amministratori indipendenti, né sono amministratori di società controllate dall'ente esercente l'attività di direzione e coordinamento.

LE FONTI – La norma comunitaria

numerosi interventi del legislatore comunitario

regole inserite in direttive seguite dall'intervento di
trasposizione dei legislatori nazionali

raccomandazioni, lasciando ai singoli stati la scelta dello
strumento giuridico più efficace

LE FONTI – La norma comunitaria

PRINCIPALI INTERVENTI COMUNITARI:

❑ *Raccomandazione della commissione europea del 15 febbraio 2005: intervento comunitario principale in relazione al ruolo degli amministratori non esecutivi e indipendenti*

❑ *Libro Verde sulla corporate governance delle istituzioni finanziarie del 2 giugno 2010*

CONCLUSIONI

L'individuazione del requisito di indipendenza, definita dal Codice di autodisciplina in modo differente rispetto al Tuf ed al Codice Civile, e la disomogeneità di norme che regolano la disciplina degli amministratori indipendenti creano un quadro normativo non sempre chiaro

TANTO CHE

*sarebbe forse opportuno, quando si parla dell'indipendenza di un amministratore, specificare **in relazione a quale disposizione normativa ci si riferisca***

INDIPENDENZA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ QUOTATE

*Indipendenza formale o sostanziale?
Chi valuta l'indipendenza?*

a cura di Lucia Starola

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino

INDIPENDENZA

Definizione

Indipendente: che non dipende da altri

che non è soggetto a vincoli di alcun genere

che è autonomo, libero da vincoli, principalmente economici.

OBIETTIVITÀ

Atteggiamento di chi osserva o giudica in modo imparziale, equo, utilizzando criteri per giungere alla conoscenza indipendenti da qualsivoglia preconconcetto ideologico.

**INDIPENDENZA DI GIUDIZIO: ATTEGGIAMENTO RICHIESTO A TUTTI
GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E NON.**

CODICE AUTODISCIPLINA


(Dicembre 2011)

ART. 3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- numero adeguato di amministratori non esecutivi tale da consentire costituzione comitati interni al consiglio comunque non meno di due
- indipendenti = non intrattengono
non hanno di recente intrattenuto
neppure indirettamente
con emittente o con soggetti legati
relazioni
tali da condizionare autonomia di giudizio

LE FONTI – Il Codice di autodisciplina

ARTICOLO 3



L'amministratore può considerarsi indipendente **non alla luce di un giudizio di valore**, bensì in relazione ad una **situazione di fatto** (richiamando il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma)



l'assenza di relazioni con l'emittente – o con soggetti ad essa legati – che potrebbero minare l'indipendenza di giudizio ed il libero apprezzamento dell'operato del management

STRUTTURE SOCIETARIE

- **AZIONARIATO DIFFUSO (PUBLIC COMPANY)**

allineamento interesse AE con azionisti

autonomia verso amministratori esecutivi

- **PROPRIETÀ CONCENTRATA**

indipendenza anche da azionisti di controllo

DESIGNAZIONE DA AZIONISTI DI MINORANZA

NON IMPLICA DI PER SÉ GIUDIZIO DI INDIPENDENZA

INDIPENDENZA

É REQUISITO ASTRATTO

DIFFICILE DA DEFINIRE IN MODO POSITIVO

***CODICE AUTODISCIPLINA: ELENCAZIONE
FATTISPECIE DI NON INDIPENDENZA***

ASSENZA CONDIZIONI ELENcate NON SUFFICIENTE

Indipendenza è autonomia di giudizio che attribuisce a chi la possiede la capacità di esprimere valutazioni critiche non condizionate da vincoli e legami (Rodorf) che deve sussistere nei confronti di chi esercita la funzione di gestione (AE) rispetto al pericolo di perseguimento di fini extrasociali, e nei confronti dell'azionista di controllo, rispetto alle interferenze nella gestione allo scopo di estrazione di benefici privati.

INDIPENDENZA

Definizione sintetica

L'amministratore indipendente è l'amministratore **NON ESECUTIVO**, che nell'esprimere il proprio giudizio, non è condizionabile o comunque influenzabile, dall'esistenza di relazioni attuali o recenti con il gruppo o con la proprietà della società amministrata e/o con gli amministratori esecutivi.

RESPONSABILITÀ

**QUALIFICAZIONE AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
COME INDIPENDENTE NON ESPRIME GIUDIZIO DI
VALORE INDICA SITUAZIONE DI FATTO**


LA QUALITÀ DI INDIPENDENTE NON LIMITA LA
RESPONSABILITÀ RISPETTO AD ALTRI AMMINISTRATORI.

RAGIONEVOLE E GIUSTIFICATA ASPETTATIVA
DI PROFESSIONALITÀ PIÙ ELEVATA
RISPETTO AL COMUNE AMMINISTRATORE.

LE FONTI – Il Codice di autodisciplina

CHI VALUTA L'INDIPENDENZA?

Il consiglio di amministrazione



***dandone evidenziazione e
comunicazione al mercato nell'ambito della relazione
sulla corporate governance***

VALUTAZIONE INDIPENDENZA

- cda { dopo la nomina
 } con cadenza annuale
con riguardo piú sostanza che forma
- elenco (non tassativo) fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza sulla base informazioni fornite o note
- esito comunicato al mercato
- collegio sindacale verifica
 - .. corretta applicazione criteri/procedure
 - .. rende noto al mercato nella relazione annuale

COMUNICAZIONI AL MERCATO

1) Regolamento emittenti art. 144 novies e decies

- 1) informazione della nomina
indicando quali amministratori hanno dichiarato
indipendenza
- 2) informazione esiti valutazioni effettuate su possesso
requisiti indipendenza
- 3) riporto delle informazioni nelle relazioni annuali

Si dovrebbe distinguere se valutazione da TUF

da Codice

(risulta da analisi Assonime che non tutte lo fanno)

COMUNICAZIONI AL MERCATO (segue)

2) Codice autodisciplina

COMUNICAZIONE AL MERCATO SU VALUTAZIONI
EFFETTUATE

ADOZIONE PARAMETRI DIVERSI DA CODICE
E MOTIVAZIONE

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
UTILIZZATI PER VALUTARE SIGNIFICATIVITÀ RAPPORTI
IN TERMINI ASSOLUTI E CON RIGUARDO
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA INTERESSATO
O RILEVANTI PER IL PRESTIGIO DELL'INTERESSATO

Analisi Assonime marzo 2012

- 10% società ha comunicato intenzione disapplicare uno o più criteri Codice, in particolare durata ultranovennale.
- 7% società criteri aggiuntivi di maggior rigore.

Indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società

**Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*
non tradizionali (Consiglio di Sorveglianza nel sistema
dualistico e Comitato di Controllo nel sistema monistico)**

**Casi pratici di valutazione del requisito di indipendenza
a cura di Angela Pasetti**

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance* non tradizionali (consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato di controllo nel sistema monistico)

Premessa

- I sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico, sono stati introdotti recentemente e finora hanno avuto una utilizzazione molto limitata
- Non vi è ancora, in Italia, una prassi applicativa sufficientemente significativa sulla quale un codice di *best practice* si deve basare per indicare specifici principi e criteri applicativi
- I sistemi non tradizionali prevedono significativi margini di libertà che consentono all'autonomia statutaria di adattarne le caratteristiche alle specifiche esigenze di governo societario della società
- L'art 10 del Codice di autodisciplina prevede un principio di compatibilità delle previsioni del Codice rispetto ai sistemi di *governance* non tradizionali

Il concetto di indipendenza nei sistemi di governance non tradizionali (consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato di controllo nel sistema monistico)

Codice di autodisciplina - Criteri applicativi - Modello dualistico

- Gli artt. del Codice relativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, o ai loro componenti, si applicano, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza o ai loro componenti
- In particolari circostanze (opzioni statutarie, numero e competenze dei componenti, attribuzione – auspicata dal Codice – di funzioni di alta amministrazione, con competenza a deliberare in merito alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società), possibilità di applicare le previsioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione o gli amministratori al Consiglio di Sorveglianza, ivi inclusi quelle inerenti i comitati, fermo restando che le funzioni assegnate ai comitati possono essere svolte dallo stesso Consiglio di Sorveglianza nel suo complesso
- Nell'applicazione del modello dualistico, il Codice ritiene preferibile che il Consiglio di Gestione sia composto da un numero limitato di amministratori esecutivi, o comunque attivamente coinvolti nella gestione

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance* non tradizionali (consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato di controllo nel sistema monistico)

Codice di autodisciplina - Criteri applicativi - Modello monistico

- Gli articoli del Codice che fanno riferimento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, o ai loro componenti, si applicano, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione o ai loro componenti
- Le funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi di cui all'art. 7 del Codice possono essere riferite al Comitato per il Controllo sulla Gestione a condizione che sia composto da amministratori indipendenti o, in alternativa, da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti a condizione che il presidente del Comitato sia uno degli amministratori indipendenti
- Il Comitato Controllo e Rischi di una società controllata da altra quotata o soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società è composto di soli amministratori indipendenti

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance* non tradizionali (consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato di controllo nel sistema monistico)

Codice di autodisciplina - Criteri applicativi - Modello monistico

- Le funzioni del Comitato Controllo e Rischi possono essere assunte dal Comitato per il Controllo sulla Gestione al fine di evitare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di due comitati con funzioni, seppur non uguali, molto simili, con il rischio di sovrapposizioni ed inefficienze
- Tale soluzione, che potrebbe potenzialmente ridurre l'efficacia delle funzioni di controllo, deve essere adeguatamente motivata dalla società
- Al fine di garantire che l'organo di controllo possa svolgere le proprie funzioni con efficacia e indipendenza, la società dovrebbe implementare appropriati presidi, quali ad esempio un numero di componenti del Comitato congruo e la presenza di adeguate competenze in seno al Comitato medesimo.

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (1)

• Comunicato stampa società quotata **A** (20 dicembre 2010): la verifica da parte del CdA dei requisiti di indipendenza degli amministratori tiene conto di:

- le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nel Codice [art. 3.C.1] non sono da considerarsi tassative (nelle indicazioni di indirizzo del comitato per la Corporate Governance viene espressamente indicato che “Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato);
- l’elemento sostanziale è stato assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero all’eventuale verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di assenza di indipendenza);
- l’autonomia di giudizio – manifestata nell’esercizio delle funzioni – è stata considerata come fattore valutativo di rilievo per l’accertamento del requisito di indipendenza.

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (2)

- Comunicato stampa società quotata **A** (20 dicembre 2010): Valutazione CdA con riferimento a requisiti codice di autodisciplina:
 - “lettera e): il mero decorso temporale non abbia rilevato circa lo “status” di “amministratore indipendente” associato ai Consiglieri [•] avendo questi, nella prassi, manifestato sempre piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell’operato del “management” nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice stesso;”
 - “lettera c): dalla disamina delle singole posizioni le relazioni finanziarie nei confronti del dott. [•] e/o commerciali nei confronti del dott. [•] e del dott. [•] intrattenute non risultino essere significative sia in termini assoluti sia con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell’interessato e/o del Gruppo a questi riferibile;”

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (3)

- Comunicato stampa società quotata **A** (20 dicembre 2010): Valutazione CdA con riferimento a requisiti codice di autodisciplina:
 - “lettere b) e d): gli incarichi di rilievo attribuiti ai consiglieri [•] e [•] in società del Gruppo (rispettivamente, [•] ed i connessi compensi a questi riconosciuti (di importo contenuto rispetto alla propria situazione reddituale) non ne abbiano compromesso l’indipendenza di giudizio;”
 - “lettera d): dalla disamina operata sulla singola posizione gli emolumenti percepiti dal consigliere [•] (connessi alle cariche ricoperte presso [•] non risultino tali da inficiare il requisito dell’indipendenza alla luce della complessiva situazione professionale, reddituale e patrimoniale dell’esponente.”

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (4)

- Società quotata **B** (15 dicembre 2011): comunicazione del consigliere [•] circa il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate e dal Testo Unico della Finanza a causa dell'ingresso, attraverso la controllata [•], nel capitale di [società consociata di B] con una quota del 5% incrementabile fino ad un massimo del 30,25% e della nomina a presidente del Cda [della società consociata]
- Società quotata **C** (29 febbraio 2012): comunicazione del consigliere [•] circa il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate, avendo acquisito la qualifica di amministratore non indipendente di [•] per effetto della carica di componente del Comitato Esecutivo assunta nella stessa [•] e tenuto conto della frequenza delle riunioni di tale Comitato
- Società quotata **C** (17 maggio 2012) comunicazione del consigliere [•] circa il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate, essendo decorso un novennio dall'assunzione della carica di amministratore

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (5)

- Società quotata **C** (24 maggio 2012) posizione consigliere [•] con riguardo:
 - (i) alla carica di consigliere di [•] prima e di [•] poi ricoperta da un familiare fino al 2009
- Valutazione CdA: mero rapporto di parentela con un ex amministratore non sufficiente a far venir meno requisito indipendenza viste qualità personali e professionali e assenza di rapporti che legano attualmente la Società con la madre dell'amministratore: "il Codice di autodisciplina lascia ampia discrezionalità agli emittenti con riferimento alla definizione dei rapporti di natura familiare da considerarsi rilevanti ai fini che qui interessano;"

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (6)

- Società quotata **C** (24 maggio 2012) posizione consigliere [•] con riguardo:
 - (i) al fatto che un familiare è un Amministratore non esecutivo e indipendente di [•] in considerazione della partecipazione detenuta dalla stessa [•] nella Società C
 - Valutazione CdA: la qualità di amministratore non esecutivo e indipendente del padre del consigliere non integra la definizione di esponente aziendale di rilievo prevista dal Codice di Autodisciplina e, quindi, la fattispecie in esame non ricade nell'ambito di applicazione del principio 3.C.1 lett. b) del Codice di autodisciplina
- Conclusione: mantenimento del requisito di indipendenza, ma rinuncia, per ragioni di opportunità connesse al rapporto di parentela con un consigliere di [•], all'incarico di componente il Comitato di amministratori indipendenti istituito da C ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate.

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: comunicati stampa (7)

- Società quotata **C** (24 maggio 2012): posizione del consigliere [•] con riguardo alla sua qualità di socio dello Studio [•] che nel 2011 ha ricevuto dalla Società C alcuni incarichi di consulenza professionale
 - Valutazione CdA: tenuto anche conto dei criteri di rilevanza per la valutazione del requisito di indipendenza adottati dalla Società C (5% del fatturato annuo dello Studio o, comunque, importo di € 200.000 annui), i rapporti professionali in essere con lo Studio [•] non sono tali da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'amministratore. Invito del CdA al consigliere a fornire aggiornamenti in merito all'evoluzione dei menzionati incarichi
- Conclusione (CdA 19 giugno 2012): permane il requisito di indipendenza, ma rinuncia da parte dell'amministratore, per ragioni di opportunità, all'incarico di componente il Comitato di amministratori indipendenti istituito ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate.

Il concetto di indipendenza nei sistemi di *governance*

Casi pratici valutazione requisito indipendenza: conclusioni

- Il Codice di autodisciplina chiama il Consiglio di Amministrazione ad una valutazione dell'indipendenza dei suoi componenti sotto il profilo sostanziale secondo il principio del prudente apprezzamento
- Le ipotesi di non indipendenza indicate all'art. 3.C.1 del codice non sono tassative: il CdA deve prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza
- La partecipazione a comitati (controllo e rischi o di amministratori indipendenti per operazioni con parti correlate) richiede una valutazione "solida" dei requisiti di indipendenza
- Importante ruolo del Collegio sindacale – che emerge anche dai comunicati stampa esaminati – chiamato a verificare la corretta applicazione dei criteri adottati dal CdA e delle procedure di accertamento utilizzate.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati



ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
IVREA - PINEROLO - TORINO

Ente pubblico non economico

Amministratore di genere : definizione e criteri

a cura di
Rosa Muià

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino



Comitato per le pari
opportunità - ODCEC
Ivrea, Pinerolo, Torino

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Fonti normative

La Legge 120/2011 relativa alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per società quotate e per società emittenti azioni di risparmio (come da comunicazione Consob) ha comportato:

1. modifica del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf)
2. emanazione della Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012
3. pubblicazione Circolare Assonime del 16 e 17 giugno 2012
4. aggiornamento del Codice di autodisciplina delle società quotate

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

La legge 120/2011 afferma il criterio della parità di genere per accedere agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Secondo la citata normativa almeno un terzo dei componenti degli organi sociali delle società in questione deve essere composto dal genere meno rappresentato. Per il primo mandato la quota è pari ad un quinto.

Da notare che la norma non fa esplicito riferimento al genere femminile bensì fa riferimento al genere meno rappresentato.

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Le società che eleggeranno i propri organi a partire dal 12 agosto 2012 dovranno rendere applicativa la nuova norma sulla parità di genere. La norma si applicherà per tre mandati consecutivi, quindi tendenzialmente per 9 anni, nel rispetto del seguente criterio:

I mandato : 1/5 delle quote dovrà essere demandato al genere meno rappresentato

II mandato : 1/3 delle quote dovrà essere demandato al genere meno rappresentato

III mandato : 1/3 delle quote dovrà essere demandato al genere meno rappresentato

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Per il calcolo verrà adottato il criterio di arrotondamento per eccesso in modo che in caso di tre componenti almeno uno rappresenterà il genere meno rappresentato.

Al termine dei tre mandati non si avrà più l'obbligo di applicare la norma sulla parità di genere poiché, l'auspicio è che nel frattempo, si sia creata una consuetudine tale, per cui il genere meno rappresentato continui spontaneamente a ritagliarsi un proprio spazio negli organi delle società, senza dover rispettare imposizioni normative.

Il recepimento della normativa sulla parità dei generi ha introdotto il nuovo art.147-ter comma 1- ter del Tuf: “elezione e composizione del consiglio di amministrazione”

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Il nuovo comma 1-ter ha previsto che nella elezione e composizione del consiglio di amministrazione bisogna garantire l'equilibrio tra generi, assicurando, di conseguenza, la presenza del genere meno rappresentato. Tale nuovo criterio della parità di genere nella scelta del riparto degli amministratori introduce una nuova figura di amministratore:

l'amministratore di genere

che diventa un'ulteriore figura di amministratore oltre ai già presenti amministratore indipendente e amministratore di minoranza



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati



ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
IVREA - PINEROLO - TORINO

Anche il codice di autodisciplina delle società quotate è intervenuto in materia, per raccomandare alle società emittenti in sede di valutazione annuale del cda e del comitato, di fare riferimento ai criteri di professionalità, esperienza ed appartenenza a **generi diversi**.

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Operativamente, Il rispetto della norma sulla parità di genere verrà garantito dalle società attraverso le previsioni contenute nei propri statuti.

Secondo la circolare Assonime del giugno 2012 i criteri di ripartizione non devono essere necessariamente richiamati nello statuto, sarà sufficiente stabilire che il criterio di riparto scelto rispetti l'equilibrio tra generi. Nel garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi non si rende nemmeno obbligatoria la presentazione di una lista di genere (come invece avviene per gli altri amministratori di minoranza).

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Il suggerimento di Assonime è che si possano sollecitare le candidature in modo da garantire il raggiungimento della quota prevista per il genere meno rappresentato anche mediante l'inserimento di tale obiettivo nell'avviso di convocazione, nonché mediante la descrizione della determinazione delle modalità di raggiungimento dello scopo nella relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Sempre secondo Assonime l'obbligo del rispetto dell'equilibrio tra generi è previsto, sia all'atto delle nuove nomine dell'organo amministrativo sia nel caso di sostituzioni in corso di mandato, pertanto sarebbe utile anche la previsione della sostituzione del candidato del genere più rappresentato con quello dell'altro genere.

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

In sintesi, gli statuti delle società quotate dovranno occuparsi:

1. Del rispetto dell'equilibrio tra generi nella formazione delle liste
2. Rispetto dell'equilibrio tra generi nei criteri di riparto
3. Rispetto del criterio di riparto tra generi anche nelle casi di sostituzione dei componenti cessati in corso di mandato
4. Rispetto delle previsioni degli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del Tuf

Rimane, pertanto, a capo della società interessata capire come deve essere inquadrato l'amministratore di genere, e quindi per esempio se trattasi o meno di amministratore indipendente.

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

Infine, sono previste delle sanzioni in caso di mancato rispetto della norma sulla parità di genere.

La Consob, infatti, quale autorità di vigilanza, può emettere una diffida ad adempiere nel termine di quattro mesi.

Trascorso tale termine inutilmente, scatteranno delle sanzioni pecuniarie amministrative ed un'ulteriore diffida ad adempiere entro i successivi tre mesi.

Trascorso tale periodo i membri eletti dell'organo societario inadempiente decadranno automaticamente.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ivrea, Pinerolo, Torino

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati



ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
IVREA - PINEROLO - TORINO

Ente pubblico non economico

INDIPENDENZA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' QUOTATE

La figura del Lead independent Director ed il Board of independent directors

a cura di

Maria Alessandra Parigi

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino



Comitato per le pari
opportunità - ODCEC
Ivrea, Pinerolo, Torino

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Il Lead independent Director

Per esaminare la figura del LID si deve ricordare che negli USA non è richiesta una separazione di cariche tra il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato (il CEO è in genere il Chairman) come invece prevedono le Raccomandazioni della Commissione Europea del 15.02.2005 e successive.

In Italia attribuzioni e nomina del LID sono regolate dal Codice di Autodisciplina 2011 che ne ha valorizzato la necessità.

La nomina del LID (criterio 2.C.3)

Il CdA designa tra gli AI un LID in funzione di “adeguato contrappeso” a situazioni di concentrazione di cariche in una sola persona:

- se il Presidente del CdA è anche il principale responsabile della gestione di impresa cioè il chief executive officer (CEO)
- se il Presidente del CdA coincide con la persona fisica che detiene il controllo dell'emittente
- quando la nomina è richiesta dalla maggioranza degli AI (per i soli emittenti appartenenti al FTSE-Mib) salvo diversa e motivata valutazione da parte del Consiglio da rendere nota nella Relazione sul Governo Societario

(mentre le prime due ipotesi erano già previste nel codice precedente mentre l'ultima ipotesi è stata introdotta proprio nel codice del 2011).

Il LID (criterio 2.C.4):

- Rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi, in particolare di quelli indipendenti
- Collabora con il Presidente del CdA al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi tempestivi e completi.

Il LID ha facoltà di convocare autonomamente o su richiesta di altri consiglieri – apposite riunioni di soli AI per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Cda o alla gestione sociale.

Dati Assonime, Nota e Studi 1/2012:

E' interessante notare che la nomina del LID è inversamente proporzionale alla dimensione delle società. Infatti il conferimento di deleghe al Presidente è riscontrabile più frequentemente nelle società di minori dimensioni.

In 155 casi le società indicano che il presidente ha ricevuto deleghe gestionali. Il conferimento di deleghe viene riscontrato nel 69% delle Small cap, la percentuale scende al 53% per le Mid Cap e al 32% per le società FTSE Mib.

L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

L'istituzione del LID è frequente nei settori non finanziari dove è riscontrabile presso 96 emittenti pari al 71% delle società in cui è identificabile una figura di Chairman-CEO; nel settore finanziario una sola società ha nominato il LID. Nessuna società dualistica ha ritenuto di nominare un LID.

L'istituzione del LID è molto piu' frequente nei casi raccomandati dal Codice: in particolare, dove il presidente coincide con l'azionista che controlla la società, sia egli o meno qualificabile come CEO (in 32 casi su 43 pari al 74%); è meno frequente nei casi identificati come Chairman-CEO dove pero' il presidente non è l'azionista di controllo (in 34 casi su 54 pari al 63%). La figura del LID è stata istituita anche da un buon gruppo di società non corrispondenti alle situazioni identificate dal Codice (in 31 casi su 160 pari al 19%).

Il Board of independent directors

Lo svolgimento delle riunioni di soli indipendenti in assenza di altri amministratori è sempre più frequente negli ultimi anni: 185 società prevedono lo svolgimento di tali riunioni (71% nel 2011, 67% nel 2010, 58% nel 2009); tra le società medie e grandi è ancora più frequente (84% dei casi nel FTSE Mib, 90% tra le Mid cap). Nell'esperienza esaminata in Italia le riunioni hanno per lo più avuto ad oggetto la discussione di operazioni di natura straordinaria (es. fusioni) dove si è ritenuto di approfondire e discutere con l'assistenza dei manager della società e di consulenti esterni l'operazione che era oggetto di delibera consigliare.

Ulteriori considerazioni

- * Con il Lead Independent Director: attualmente non sono state riscontrate relazioni dirette e nemmeno nomine di donne in qualità di LID. Si ritiene che le buone prassi aziendali potrebbero definire i criteri per il tramite di apposite clausole statutarie.
- * Con gli Amministratori Indipendenti: ad oggi non ci sono relazioni dirette. L'amministratore di genere è una nuova tipologia (come l'amministratore di minoranza)